



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

17334-21

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 275/2021
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	UP - 12/03/2021
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		R.G.N. 46567/2019
RAFFAELLO MAGI		
VINCENZO GALATI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il : (omissis)

avverso la sentenza del 09/10/2019 del GIUDICE DI PACE di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ALFREDO POMPEO VIOLA

che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

lette le conclusioni del difensore dell'imputato avvocato (omissis) che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso.

MB

[Signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 9.10.2019 il Giudice di pace di Genova ha dichiarato (omissis) responsabile del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998, fatto accertato in (omissis), e lo ha condannato alla pena di € 10.000 di multa.

Il giudice ha ritenuto provato che l'imputato avesse inottemperato all'ordine del Questore di Brescia, notificato il 19.9.2013, di lasciare il territorio nazionale sulla base degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e allegati al fascicolo del dibattimento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) (omissis), chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con un unico motivo il ricorrente si duole, in prima istanza, della palese violazione dell'art. 514 del codice di rito, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

Sono stati utilizzati atti compiuti dalla polizia giudiziaria ed acquisiti al fascicolo del dibattimento nonostante l'opposizione del difensore, e il primo giudice aveva respinto la richiesta di assumere la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MS

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

Dall'esame degli atti, consentito essendo stata denunciata la violazione delle norme processuali che disciplinano la acquisizione al fascicolo del dibattimento e la lettura della documentazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, risulta che sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento e quindi utilizzati per la decisione gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in occasione dell'accertamento del reato.

Pertanto, tali atti, che non consistono solo in documenti ma contengono anche la descrizione di fatti cui la polizia giudiziaria ha assistito, sono stati

[Handwritten signature]

acquisiti nonostante l'opposizione della difesa, come documentato dal verbale di udienza.

L'acquisizione dunque è avvenuta in violazione dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. - che richiede il consenso delle parti -, e dunque illegittima è la conseguente dichiarazione di utilizzabilità, ai sensi dell'art. 511, comma 5, cod. proc. pen.

La sanzione processuale è, ai sensi dell'art. 514, comma 2, cod. proc. pen., la inutilizzabilità degli atti di polizia giudiziaria.

La decisione impugnata è fondata sui menzionati atti di polizia giudiziaria, e la dichiarata inutilizzabilità degli stessi determina la mancanza di motivazione della affermazione di penale responsabilità.

Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Genova, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Genova, in diversa persona fisica.

Così deciso il 12 marzo 2021.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Angela Tardio

